



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO SULLA RATEIZZAZIONE DEI  
TRIBUTI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ..n.15 del 09/07/2020*

## **INDICE**

**Art. 1** - Oggetto del Regolamento

**Art. 2** - Ambito di applicazione del Regolamento

**Art. 3** - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

**Art. 4** - Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

**Art. 5** - Modalità di rateizzazione

**Art. 6** - Interessi

**Art. 7** - Domanda di concessione

**Art. 8** - Procedimento

**Art. 9** - Provvedimento di concessione o diniego

**Art. 10** - Norme in contrasto

**Art. 11** - Entrata in vigore

## **ART. 1 - Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
  - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva o da iscrizione in liste di carico per riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
  - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
  - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **ART. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento**

- 1) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
  - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
  - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
  - all'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2) La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivo dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
- 3) Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione in caso di entrate affidate in concessione.

## **ART. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità**

- 1) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
- 2) Si considerano cause soggettive:
  - ♦ lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
  - ♦ qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, eventualmente con dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
  - ♦ ogni altra condizione ritenuta rilevante ai fini di cui al primo comma e che giustifichi l'ammissione al beneficio.
- 3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda.

- 4) Nel caso di persone fisiche e ditte individuali
  - La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (l'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a €. 15.000,00.
- 5) Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:
  - La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

#### **ART. 4 - Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso**

- 1) Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio della procedura di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.) rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
- 2) Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
- 3) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
- 4) Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 5) Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata o nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.
- 6) Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 7) In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 8) Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

#### **ART. 5 - Modalità di rateizzazione**

- 1) La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
  - fino a € 599,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
  - da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
  - da € 3.000,00 a € 5.999,99 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
  - da € 6.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 48rate mensili;
  - da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 60 rate mensili;
  - oltre € 50.000,00 fino ad un massimo di 72 rate mensili.
- 2) Per le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 gli uffici comunali potranno subordinare l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo

totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

- 3) La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
- 4) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 5) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
- 6) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento ); in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.  
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- 7) Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia il limite sopra descritto deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **ART. 6 - Interessi**

- 1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Funzionario Responsabile del competente ufficio.
- 2) Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento ( cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

#### **ART. 7 - Domanda di concessione**

- 1) Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
- 2) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente all'Ufficio Tributi, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità.
- 3) La domanda di rateizzazione deve essere presentata:
  - a. per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento non ancora definitivo, entro i termini di definitività dell'atto ( 60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto): entro lo stesso termine la prima rata pari al 30% del tributo o entrata dovuti deve essere versata unitamente all'intera sanzione ridotta. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
  - b. in caso di avviso di accertamento definitivo prima dell'avvio della riscossione coattiva:
  - c. per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata (30% del tributo o entrata

- dovuti) deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- d. per le somme a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva entro i termini di definitività: la prima rata (pari al 30% del dovuto) deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; dalle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;
  - e. per le somme dovute a seguito di notifica ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, prima dell'avvio delle procedure esecutive; e la prima rata (30% del dovuto) deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale;
- 4) Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 4 lettere a) e c) (rispettivamente adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
  - 5) Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 5, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
  - 6) Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
  - 7) Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo deve essere notificato al contribuente, pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.
  - 8) La domanda dovrà contenere:
    - i. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
    - ii. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
    - iii. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
  - 9) Alla stessa dovrà essere allegata in copia, la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'ultimo anno d'imposta.
  - 10) Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

## **ART. 8 - Procedimento**

- 1) L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2) Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3) Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o dispone accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal

contribuente.

- 4) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
- 5) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 6) Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 403/98.

#### **ART. 9 - Provvedimento di concessione o diniego**

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- 3) Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4) Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione

#### **ART.10 - Norme in contrasto**

- 1) Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

#### **ART. 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.